

CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

- Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,
- VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.22127, in data 02/07/2024, con cui l'Associazione Alberoni di Venezia (VE) ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione pedonale lungo la diga Nord della Bocca di porto di Malamocco, in occasione di una manifestazione sportiva podistica non competitiva, prevista svolgersi venerdì 23 agosto 2024, in occasione della tradizionale "Festa del Peocio agli Alberoni", patrocinata dal Comune di Venezia;
- **VISTO:** il verbale della conferenza dei servizi in modalità telematica tenutasi il giorno 30/07/2024, indetta dal Comune di Venezia e relativa alla manifestazione in questione;
- VISTA: l'Ordinanza n.247, in data 02/05/2023, sulle attività balneari emessa dal Comune di Venezia:
- RITENUTO: necessario regolamentare la circolazione perdonale lungo la diga Nord della Bocca di porto di Malamocco nel Comune di Venezia in occasione della manifestazione in questione, ai fini dell'incolumità pubblica;
- VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;
- VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;
- **VISTO:** il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada":
- **VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";
- **VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

che **venerdì 23 agosto 2024**, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 circa, lungo il percorso di 10 km meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, si svolgerà una manifestazione sportiva podistica <u>non competitiva</u> correlata alla tradizionale "Festa del Peocio agli Alberoni", organizzata dall'Associazione Alberoni in collaborazione con l'Associazione Venezia Triathlon del Lido di Venezia, alla quale parteciperanno circa 150 (centocinquanta) atleti.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione pedonale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto della **diga Nord della Bocca di porto di Malamocco** nel Comune di Venezia evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, <u>è vietata la circolazione ai pedoni</u>, con esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione, al personale dell'Organizzazione, della Protezione Civile e delle forze di polizia.

Restano immutati i rimanenti divieti di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n.10/2023 in premessa richiamata, come modificata con Ordinanza n.20/2024, in data 26/03/2024, di questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

(Prescrizione per l'Organizzazione)

Si fa obbligo all'Organizzazione della manifestazione di:

- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'inizio e la fine della manifestazione, ed il numero di atleti partecipanti alla stessa;
- mantenere un adeguato servizio di assistenza agli atleti e vigilanza lungo tutto il percorso della manifestazione;
- provvedere alla pulizia e alla rimozione delle eventuali transenne e/o punti di ristoro lungo tutto il percorso della stessa, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./.ii in premessa richiamato;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

p. IL COMANDANTE CA (CP) Filippo MARINI t.a. C.V. (CP) Claudio MANGANIELLO

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

ALLEGATO

PERCORSO MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA NON COMPETITIVA - "FESTA DEL PEOCIO" – VENERDI' 23 AGOSTO 2024

